

[Schede Paese](#) : L'Algeria

Katia Caruso



**Capitale:** Algeri

**Lingua ufficiale:** arabo. Il berbero è lingua nazionale ma non ufficiale. Il francese non è ufficiale ma è usato spesso dall'Amministrazione

**Moneta:** dinaro algerino (DZD)

**Forma istituzionale:** repubblica presidenziale

### **Principali trattati stipulati con l'Italia**

Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991, ratificata in Italia con legge n. 711 del 14 dicembre 1994, entrata in vigore il 30 giugno 1995.

### **Aliquote convenzionali**

Dividendi (articolo 10): l'imposta applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Interessi (articolo 11): l'imposta applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Canoni (articolo 12): l'imposta applicata non può eccedere: il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive; il 15 per cento negli altri casi. L'Algeria è ricompresa nell'elenco di Stati a cui si applica il regime di tassazione non privilegiato di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (white list).

### **Regime fiscale**

Il sistema tributario è sostanzialmente ispirato alla legislazione fiscale francese. Esso prevede imposte dirette e indirette il cui gettito è destinato allo Stato e/o alle collettività territoriali (province e comuni). Tutte le fasi di tali entrate (liquidazione delle dichiarazioni, controllo, riscossione) sono gestite dalla Direzione Generale delle Imposte (Direction Générale des Impôts - D.G.I.) per il tramite degli uffici locali. Le principali imposte dirette, il cui gettito va allo Stato, sono:

- impôt sur le revenu global (I.R.G.: imposta sui redditi);
- impôt sur les bénéfiques des sociétés (I.B.S.: imposta sulle società);
- taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.: imposta sul valore aggiunto);
- impôt sur le patrimoine (imposta sul patrimonio, in realtà solo il 60 per cento è destinato allo Stato, il 20 per cento va ai comuni e il restante 20 per cento al Fondo Nazionale per l'Alloggio).

Le principali imposte indirette, il cui gettito va allo Stato, sono: droits d'enregistrement (imposta di registro); droits de timbre (imposta di bollo).

Le principali imposte dirette, il cui gettito confluisce al Comune o alla provincia (wilaya) sono:

- taxe sur l'activité professionnelle (T.P.A.: imposta sulle attività professionali);
- taxe foncière (T.F.: imposta fondiaria).

A decorrere dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una "imposta forfetaria unica" (I.F.U.: impôt forfetarie unique) sostitutiva dell'Irg, della Tva e della Tpa. Le persone fisiche titolari di reddito d'impresa il cui volume d'affari superi i 3 milioni di DZD ricevono un "avis d'évaluation" da parte dell'Amministrazione finanziaria con la proposta (vincolante per due anni) di pagamento di una imposta agevolata applicata sul reddito imponibile (6 per cento per le attività di cessione di beni e del 12 per cento per le altre attività e per le prestazioni di servizi). Le entrate derivanti dall'Ifu sono ripartite tra lo Stato (50 per cento), i

Comuni (40 per cento), le province (5 per cento) e il Fondo Comune delle Collettività Territoriali (F.C.C.L. 5 per cento).

## **L'imposta sui redditi (I.R.G.)**

### **- Ambito soggettivo**

Sono soggetti all'I.R.G.: le persone fisiche domiciliate in Algeria, indipendentemente dalla nazionalità algerina o straniera (ovvero coloro che possiedono un'abitazione a titolo di proprietà o usufrutto o ne sono conduttori in virtù di un contratto di locazione della durata di almeno un anno; le persone che hanno in Algeria sia il luogo di soggiorno principale che il centro principale dei propri interessi); i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero e che non è ivi assoggettato ad imposizione; le persone non domiciliate in Algeria che dispongono di redditi di fonte algerina; le persone di nazionalità algerina o straniera titolari di redditi imponibili in Algeria in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni; i soci di società di persone e di società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; i membri delle società civili (a condizione che queste non siano s.p.a.) e delle associazioni in partecipazione, illimitatamente e solidalmente responsabili; i gerenti maggioritari delle S.r.l. e i gerenti delle S.a.p.a. in ragione del compenso percepito in tale qualità; gli azionisti di società di capitali in ragione dei dividendi, compensi, gettoni di presenza percepiti. Sono esonerati dal pagamento dell'Irg.: le persone che hanno un reddito complessivo netto non superiore a 60.000 DZD; gli ambasciatori e gli agenti diplomatici, i consoli e gli agenti consolari di nazionalità estera quando il paese di cui hanno la rappresentanza concede un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari algerini.

### **- Categorie di reddito**

Sono assoggettate ad I.R.G. le seguenti categorie di reddito (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie):

- redditi di lavoro dipendente (incluse le pensioni e le rendite vitalizie): la base imponibile è costituita dalla differenza tra l'emolumento lordo e i contributi previdenziali ed assistenziali (pari all'8,5% di tale importo) trattenuti dal datore di lavoro; sono tassati secondo il sistema della ritenuta alla fonte a titolo di acconto effettuata mensilmente all'atto della corresponsione delle somme applicando le aliquote della tabella degli scaglioni di reddito mensile (*barème mensualisé*);
- redditi d'impresa (B.I.C.: *bénéfices industriels et commerciaux*): derivano dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o artigianale (sono compresi anche i redditi derivanti dall'esercizio di attività minerarie); la base imponibile è determinata con metodo forfetario quando il volume d'affari annuale non supera 1.200.000 DZD se si tratta di prestazioni di servizi, 2.500.000 DZD in caso di altre attività, ovvero con metodo analitico (differenza tra i ricavi e i costi relativi) se sono superati i predetti limiti o vi è espressa opzione in tal senso;
- redditi di lavoro autonomo (B.N.C.: *bénéfices non commerciaux*): derivano dall'esercizio di un'attività non commerciale ovvero di una professione liberale; la base imponibile, determinata secondo il regime di contabilità semplificata (*régime de la déclaration contrôlée*), è costituita dalla differenza tra i compensi percepiti (compresi i *capital-gains*, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni inerenti l'attività professionale, le indennità ricevute per la cessazione dell'attività o la cessione della clientela) e le spese sostenute per l'esercizio della professione. Nel caso di: somme versate per remunerare l'attività svolta in Algeria nell'esercizio di un'attività professionale, proventi dei diritti d'autore percepiti da scrittori o compositori o dai loro eredi o legatari; proventi derivanti dalla proprietà industriale o commerciale (cessione o concessione di brevetti, marchi, ...), somme pagate per qualsiasi prestazione di servizio utilizzata in Algeria è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo definitivo (24 per cento) se il compenso è versato da un contribuente domiciliato in Algeria ad un professionista che non è domiciliato ovvero a un'impresa che non ha stabile organizzazione in Algeria;
- redditi agrari (*revenus des exploitations agricoles*): derivano dall'esercizio dell'attività agricola

(compresa quella di funghicoltura sotterranea) e di allevamento di animali di tutte le specie; la base imponibile è determinata per zona di potenzialità o unità ovvero per provincia o per comune da una commissione composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, un rappresentante del ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale e un rappresentante della Camera Nazionale dell'Agricoltura. Le tariffe così fissate vengono omologate con decreto del direttore generale delle imposte prima del 1° marzo di ogni per essere applicate ai redditi dell'anno precedente;

- redditi fondiari da locazione di immobili edificati e non (revenus de la location des propriétés bâties et non bâties): derivano dalla locazione di immobili non edificati di qualsiasi tipo (compresi i terreni agricoli) e di immobili o porzioni di immobili edificati (adibiti ad abitazione, fabbrica, magazzino, ufficio, ...) e di tutti i locali commerciali o industriali non attrezzati per l'esercizio dell'attività (in caso contrario il provento costituisce reddito d'impresa) a condizione che il canone di locazione non sia percepito nell'ambito di un'attività agraria, d'impresa o di lavoro autonomo. La base imponibile è costituita dall'importo lordo del canone annuale. I canoni derivanti dalla locazione a favore degli studenti non scontano l'Igr mentre è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo definitivo sui canoni di locazione civile di immobili ad uso abitativo (7 per cento) e sui canoni di locazione dei locali ad uso commerciale o professionale (15 per cento);

- redditi di capitale (Rcm - revenus de capitaux mobiliers). Sono considerati tali i dividendi distribuiti dalle società di capitali e dalle società di persone che hanno optato per il regime fiscale delle società di capitali (ritenuta a titolo definitivo del 15 per cento), gli interessi maturati sui titoli al portatore (ritenuta definitiva del 50 per cento), su crediti, depositi e cauzioni (ritenuta definitiva dell'1 per cento per interessi fino a 50000 Dzd, oltre tale importo il 10 per cento). La base imponibile è costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti o degli interessi maturati (comprensivo della ritenuta se il beneficiario è una persona fisica);

- plusvalenze da cessione a titolo oneroso di immobili edificati e non edificati (indipendentemente dalla destinazione o dall'uso) e dei relativi diritti da parte di privati (particuliers) indipendentemente dalla loro nazionalità o dal domicilio. La plusvalenza netta è determinata dalla differenza positiva tra il prezzo di cessione, diminuito delle imposte pagate e delle spese sostenute per la vendita, del prezzo di acquisto, aggiornato dell'8 per cento annuo dalla data di acquisto o di creazione del bene alla data di cessione, e delle spese sostenute per il mantenimento e le migliorie (30 per cento del prezzo di acquisto se le spese sono giustificate, altrimenti 10 per cento a titolo forfetario). La base imponibile è determinata applicando all'importo precedentemente ottenuto un abbattimento che varia in funzione della durata di conservazione del bene ceduto (superiore a 15 anni 100 per cento, tra 10 e 15 anni 80 per cento, tra 6 e 10 anni 60 per cento, tra 4 e 6 anni 40 per cento, tra 2 e 4 anni 20 per cento). La plusvalenza è imponibile nell'anno in cui avviene la cessione e l'imposta è calcolata applicando una ritenuta a titolo definitivo del 7 per cento per gli immobili edificati e del 10 per cento per quelli non edificati.

#### **- Determinazione del reddito e aliquote**

Il calcolo dell'imposta sui redditi viene effettuato in quattro tappe: determinazione del reddito complessivo lordo, costituito dalla somma delle precedenti tipologie di reddito; determinazione del reddito complessivo netto imponibile, ottenuto deducendo dal reddito complessivo lordo gli oneri previsti tassativamente dal codice delle imposte dirette (Cid). In sostanza sono deduzioni legate alla situazione personale del contribuente come: oneri che presentano un carattere obbligatorio quali gli assegni alimentari corrisposti periodicamente agli ascendenti o ai discendenti, al coniuge separato o ai figli; contributi versati alle forme pensionistiche complementari; polizze assicurative contratte dal proprietario-locatore; interessi passivi a seguito di mutui stipulati per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione ovvero stipulati nell'esercizio dell'attività quando non hanno dato diritto a deduzione nella determinazione della singola categoria reddituale. I coniugi che optano per la tassazione congiunta beneficiano di un

abbattimento pari al 10 per cento del reddito imponibile; calcolo dell'imposta lorda a seguito dell'applicazione della tabella delle aliquote (barème): calcolo dell'imposta netta dopo le "correzioni" dell'imposta lorda; detti aggiustamenti, tassativamente previsti dal Cid, sono definiti "crediti d'imposta" e consistono nello scomputo delle ritenute subite dal lavoratore che percepisce altri redditi oltre a quelli di lavoro dipendente (dette ritenute sono imputate all'imposta dovuta, comunicata tramite ruolo) e le ritenute subite sugli interessi derivanti da crediti, depositi e cauzioni.

Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

#### **Tabella aliquote**

Redditi annui tassabili*	Aliquota
da 0 a 60.000	0%
da 60.001 a 180.000	10%
da 180.001 a 360.000	20%
da 360.001 a 1.080.000	30%
da 1.080.001 a 3.240.000	35%
Oltre 3.240.000	40%

\*(DZD = dinaro algerino)

#### **Liquidazione e pagamento delle imposte**

La liquidazione avviene a cura dell'ufficio locale che comunica l'importo dell'imposta dovuta tramite ruolo. Sono previste tre modalità di pagamento dell'Irg: versamento degli "acconti": quando l'imposta dell'anno precedente è superiore a 1.500 Dzd è necessario effettuare due pagamenti, ciascuno pari al 30% dell'importo liquidato dall'ufficio (1° versamento tra il 15 febbraio e il 15 marzo, 2° versamento tra il 15 maggio e il 15 giugno), il saldo deve essere versato entro il terzo mese successivo a quello di ricevimento del ruolo; ritenuta alla fonte: il versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo a quello di pagamento delle somme assoggettate a ritenuta; tassazione provvisoria: i titolari di reddito d'impresa determinato con metodo analitico devono versare entro il 1° aprile di ogni anno, per la parte di detto reddito imponibile che eccede 60mila Dzd, il 10 per cento a titolo di acconto; il versamento non è dovuto qualora dalla dichiarazione del reddito complessivo risulti una perdita.

#### **La dichiarazione**

La dichiarazione deve essere presentata su modello cartaceo presso gli uffici locali (quella telematica è in fase di sperimentazione) entro il 1° aprile per i redditi dell'anno precedente. Per i redditi di locazione deve essere presentata entro il 1° febbraio mentre per le plusvalenze entro il trentesimo giorno successivo all'atto di vendita.

#### **L'imposta sulle società (Ibs)**

Si applica nei confronti dei seguenti soggetti: società di capitali; imprese unipersonali a responsabilità limitata; società cooperative e loro consorzi; società di persone che hanno optato per la tassazione Ibs.; collettività o associazioni quando svolgono attività commerciale. La determinazione del reddito da assoggettare a Ibs avviene con le stesse regole previste per la determinazione del reddito d'impresa (Bic) con metodo analitico. Per il principio di territorialità l'Ibs colpisce i redditi delle imprese che esercitano l'attività economica in Algeria oppure quei redditi che sono imputabili all'impresa in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Esiste la possibilità di determinare l'imponibile fiscale su base consolidata

nazionale.

### **Le aliquote**

L'aliquota ordinaria dell'imposta sulle società è attualmente il 25 per cento, ridotta al 12,5 per cento per i redditi reinvestiti. I versamenti e la dichiarazione Il pagamento dell'Ibs avviene mediante il versamento di tre "acconti" (il 1° dal 15 febbraio al 15 marzo, il 2° dal 15 maggio al 15 giugno, il 3° dal 15 ottobre al 15 novembre) più il saldo finale (entro il 1° aprile). Ogni acconto è pari al 30 per cento, la base di calcolo è costituita dal reddito dell'ultimo esercizio chiuso ovvero dell'ultimo periodo d'imposta se l'esercizio non è chiuso nel corso di un anno oppure dai redditi rapportati ad un periodo di 12 mesi in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all'anno. La dichiarazione deve essere presentata entro il 1° aprile di ogni anno.

### **Regime delle plusvalenze patrimoniali**

Si distingue tra plusvalenze a corto e a lungo termine a seconda che il bene oggetto di cessione, espropriazione, apporto in società, permuta o donazione da parte di una società di capitali o di un'impresa industriale, commerciale, artigianale, agricola ovvero di esercenti un'attività professionale sia detenuto o realizzato da meno o da più di tre anni. Nel primo caso la plusvalenza è imputata al reddito d'impresa o professionale per il 70 per cento, nel secondo caso per il 35 per cento. Le imprese assoggettate all'Irg possono optare per la tassazione in tre anni, cioè nell'anno in cui la plusvalenza è realizzata e in quelli anteriori se non sono già prescritti. Se il contribuente si impegna a reinvestire nei tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti la plusvalenza non viene tassata nell'anno in cui è realizzata. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all'ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze.

### **L'Iva**

L'imposta è applicata a decorrere dal 1° aprile 1992. L'aliquota ordinaria è fissata al 17 per cento mentre per particolari categorie di beni o servizi è prevista un'aliquota ridotta del 7 per cento (ad es. alcuni prodotti alimentari come l'olio d'oliva, periodici e libri, fornitura di gas ed energia elettrica, Gpl, biglietti ferroviari, costruzione o vendita di locali ad uso abitativo e relative opere di viabilità, trattamenti medici inclusa la talassoterapia). Sono esenti da imposta le operazioni effettuate da operatori economici il cui volume d'affari non supera i 100mila Dzd per l'attività di cessione e i 130mila Dzd per le prestazioni di servizi e alcuni beni come i medicinali, i prodotti farmaceutici figuranti nella nomenclatura nazionale, il pane, le farine panificabili e i cereali da cui queste derivano, il latte e le creme derivate. Per la generalità degli adempimenti e regimi previsti non si riscontrano sensibili differenze rispetto alla legislazione italiana. Tuttavia i contribuenti in regime ordinario sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche (abituamente con cadenza mensile, ovvero trimestrale se il volume d'affari mensile dell'anno precedente non supera i 2.500 Dzd) e a versare l'imposta dovuta senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. La legislazione in materia di Iva si applica anche ai non residenti che effettuano operazioni economiche in Algeria, pertanto, essi devono domiciliarsi in detto Stato (anche tramite un ufficio di rappresentanza) per assolvere tutte le formalità e i pagamenti, in caso contrario l'imposta e le sanzioni sono dovute dal cliente-residente. La legge finanziaria 2004 ha previsto l'esenzione a favore degli operatori economici non residenti e non domiciliati che effettuano operazioni con un cliente residente che beneficia dell'esenzione Iva.

### **Imposta sul patrimonio**

È un'imposta progressiva per scaglioni sul patrimonio (l'aliquota varia da un minimo di 0,25 per cento a un massimo di 1,5 per cento per lo scaglione superiore a 68.000.000 Dzd) che riguarda esclusivamente i contribuenti che possiedono beni mobili e immobili (esclusi gli investimenti

finanziari e i beni relativi all'attività commerciale o professionale) per un valore netto tassabile superiore a 30.000.000 Dzd. I residenti in Algeria sono soggetti all'imposta sui beni in loro possesso qualunque sia il Paese in cui si trovano. I non residenti sono soggetti soltanto sui beni di loro proprietà situati in Algeria. I contribuenti il cui patrimonio netto supera la soglia di esenzione devono presentare ogni quattro anni (entro il 31 marzo) una dichiarazione dettagliata estimativa dei loro beni e dei loro debiti (mutui, ipoteche) al 1° gennaio di ogni anno d'imposta. L'imposta è liquidata dall'ufficio e deve essere versata entro due mesi dal ricevimento del ruolo.

### **Tassa sull'attività professionale (Tpa)**

È dovuta dalle persone fisiche titolari di Bnc superiori a 15mila Dzd e dalle persone fisiche o giuridiche titolari di Bic o assoggettate all'Ibs quando il volume d'affari supera i 50mila Dzd per le prestazioni di servizio e 80mila Dzd per l'attività di cessione di beni. Al totale dei compensi professionali o al volume d'affari realizzato nel corso dell'anno si applica l'aliquota del 2 per cento (di cui l'1,30 per cento va al Comune, lo 0,59 per cento alla provincia e lo 0,11 per cento al Fondo comune delle collettività locali). Il pagamento si effettua mensilmente (trimestralmente per i forfetari) in autoliquidazione. I contribuenti devono presentare annualmente una dichiarazione entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero entro 10 giorni dalla cessione o cessazione totale o parziale dell'attività in corso d'anno.

### **Tassa fondiaria (Tf)**

Colpisce il proprietario (persona fisica o giuridica) di immobili o di fondi edificati e non edificati ovvero il titolare di altri diritti reali su tali beni. La base imponibile è costituita: per gli immobili edificati, dal valore locativo per m<sup>2</sup> fissato per ogni zona moltiplicato per la superficie imponibile (ad esempio, per le abitazioni e i locali ad uso commerciale e professionale è costituita dalla superficie utile) con un abbattimento del 2 per cento annuo e fino ad un massimo del 40 per cento (50 per i capannoni industriali) in considerazione della vetustà del bene; a tale valore si applicano le seguenti aliquote: 3 per cento per gli immobili in generale, 10 per cento per gli immobili a uso abitativo considerati a disposizione, dal 5 al 10 per cento (in funzione della superficie) per i terreni che costituiscono pertinenze di edifici. Le nuove costruzioni o le appendici di costruzioni esistenti destinate ad abitazione beneficiano di un'esenzione settennale; per gli immobili non edificati (terreni non edificati, terreni situati in zone urbanizzate o urbanizzabili, terreni agricoli, cave di marmo e miniere a cielo aperto, saline) è ottenuta applicando alla superficie imponibile (ettari per i terreni agricoli e m<sup>2</sup> per le altre categorie di terreni) il valore locativo fissato per ogni zona; a tale valore si applicano le seguenti aliquote: 3 per cento per i terreni agricoli, 5 per cento per i terreni situati in settori non urbanizzati, dal 5 al 10 per cento (in funzione della superficie) per i terreni dei settori urbanizzati. L'imposta è liquidata dall'ufficio e deve essere versata entro due mesi dal ricevimento del ruolo. Il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione entro i due mesi successivi all'ultimazione della costruzione ovvero in caso di cambiamento della consistenza o della destinazione dell'immobile.

### **Imposta di registro e di successione**

La vendita di immobili sconta un'imposta proporzionale del 5 per cento (più l'1 per cento a titolo di imposta ipotecaria). I contratti di locazione di immobili a uso abitativo sono soggetti ad una tassa fissa di 500 Dzd mentre i contratti di affitto a tempo determinato di locali ad uso commerciale o professionale scontano un'imposta proporzionale del 2 per cento con un minimo di 500 Dzd. In caso di successione si deve prima determinare l'asse ereditario (actif successoral), poi determinare la parte di ciascun avente diritto e su questa applicare l'aliquota del 5 per cento (3 per cento se si tratta di ascendenti, discendenti e coniugi o in caso di successione d'azienda quando i coeredi si impegnano a proseguirne l'attività). L'imposta così calcolata è ridotta del 10 per cento per ogni figlio a carico. Le donazioni sono tassate al 5 per cento senza alcun abbattimento, quelle tra ascendenti, discendenti e coniugi al 3 per cento. Le trasmissioni a titolo gratuito effettuate in

maniera continuativa da parte una stessa persona sono considerate come una dichiarazione anticipata e parziale di successione, pertanto, le trasmissioni successive alla prima scontano l'imposta di successione beneficiando delle stesse riduzioni previste al riguardo.

### **Regime fiscale delle imprese non residenti**

Le società di capitali, le imprese individuali e le società di persone che esercitano temporaneamente attività di prestazione di servizi sulla base di un contratto concluso con un operatore economico algerino non aventi una stabile organizzazione o una base fissa in Algeria sono assoggettate rispettivamente all'Ibs (aliquota del 24 per cento, 25 per cento se si tratta di lavori immobiliari) e all'Irg (applicando la tabella degli scaglioni). La base imponibile è costituita dall'ammontare lordo del prezzo stabilito nel contratto, escluso l'importo derivante dalla vendita delle attrezzature se fatturata distintamente e gli interessi versati per il pagamento alla scadenza del contratto, a meno che l'impresa non opti, entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto, per il regime di imposizione secondo il metodo analitico. L'imposta dovuta è prelevata alla fonte a titolo definitivo dall'operatore economico algerino che la versa entro il 20 del mese successivo a quello di pagamento. Sugli emolumenti corrisposti dall'impresa non residente ai dipendenti stranieri è dovuta una ritenuta alla fonte calcolata applicando la tabella degli scaglioni mensile che l'impresa stessa deve versare entro il 20 del mese successivo a quello di corresponsione; la ritenuta ammonta al 20 per cento in caso di emolumenti corrisposti al personale tecnico o ai quadri dell'impresa.

### **Fonti informative**

- sito ufficiale del Ministère des Finances, <http://www.finances-algeria.org>;
- sito ufficiale della Direction Générale des Impôts, <http://www.impots-dz.org/>;
- sito ufficiale della Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, [www.caci.dz](http://www.caci.dz);
- sito ufficiale dell'Agence Nationale de la Promotion du Commerce Extérieur, <http://www.promex.dz/>.